Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 04 dicembre 2013
Prot. n. 24530/13/CG

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Direzione Generale
Via N. Porpora, 22
50144 - Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

e p.c.

Ordine dei Chimici della Toscana
via Panciatichi, 96
50127 Firenze
ordine.toscana@pec.chimici.org

Regione Toscana
Direttore Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici
piazza del Duomo 10
50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

UPI Toscana – Unione Province Toscane
Via de' Pucci, 4
50122 - Firenze
postacertificata@pec.ipitoscana.it

ANCI Toscana
Viale Giovine Italia, 17
50122 – Firenze
pec@ancitoscana.it

Oggetto: competenze dei Biologi professionisti in ambito ambientale.
Vs nota, a firma del Direttore Generale dott. Ing. Giovanni Barca, prot. n. 2013/23151 cl. D.V. 09.02/201.8 del 09/042013 e cl. DV.09.02/201.8 del 30/10/2013.

Con riferimento alle Vs note, a firma del Direttore Generale dott. Ing. Giovanni Barca, prot. n. 2013/23151 cl. D.V. 09.02/201.8 del 09/042013 e cl. DV.09.02/201.8 del 30/10/2013 pervenute all'attenzione di questo Ordine, nella mia qualità di Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi ho il dovere istituzionale di contestare tutto quanto nella stessa contenuto, diffidandovi, al contempo, dal proseguire a diffondere notizie ed informazioni false, inesatte e altamente lesive della professionalità della categoria dei biologi.

Al riguardo, considerato la gravità ed il tenore delle affermazioni da Voi diffuse, si rende necessaria, a tutela della figura e delle competenze del biologo in materia ambientale, una precisa e puntuale rappresentazione del quadro normativo che ne legittima l'attribuzione.

Anzitutto, l'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 recante l'ordinamento professionale del biologo, afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le seguenti competenze:

lettera d) *"identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta";*
lettera f) *"identificazioni e controlli di merci di origine biologica";*
lettera h) *"analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali";*
lettera i) *"funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate".*

Più in particolare, le competenze previste dalle suddette lettere d) ed f), h) dell'art. 3 della L. 396/67 vengono dettagliatamente illustrate nel Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 22.7.1993 n. 362, alla cui tabella G si rinviene una esplicita elencazione delle competenze professionali del biologo in tema ambientale.

Ed infatti, con riferimento alla l'identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante di cui alla lettera d), n. 10, dell'art. 3, della citata legge si ricomprende:
A) controlli su ambienti di vita e di lavoro attraverso misure di inquinamento e provvedimenti atti a tutelare la salute dell'uomo, della fauna e della flora: igiene ambientale ed indici biotici, igiene industriale, inquinamento radioattivo, tossicologia ambientale, ricerche e studi per piani di sviluppo territoriale, studi per la produttività di ambiente marino o acque interne, rilevamento e caratterizzazione di microrganismi manipolati geneticamente e rilasciati negli ambienti naturali, rilevazione dati (igienico sanitario, qualità dell'ambiente, risorse territoriali)
B) aria: prelievo di aria, prelevamento di effluenti gassosi, determinazioni analitiche dei contaminati gassosi (ossidi di zolfo, cloro, acido cloridrico ,composti del floro,idrogeno solforato, sostanze organiche totali, ossidi di azoto, di carbonio, composti del piombo, polveri inerti, determinazione della granulometria delle polveri nell'aria (prelevamento e analisi), di metalli, microbiologico dell'aria, casella a piastra, test di mutagenesi su batteri per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene nel particolare atmosferico, inquinamento acustico, ricerche ecotossicologiche e valutazione del rischio ambientale.
C) suolo: valutazione quali-quantitativa di microflore specifiche (simbionti e no), valutazione dei residui di fitofarmaci, valutazione dell'attività biologica del suolo anche in rapporto a fenomeni di inquinamento (respirazione, attività enzimatiche, etc), valutazione dell'effetto di compost e di fanghi di supero di impianti di depurazione di acque reflue sulle caratteristiche generali dei suoli, valutazione dei nutrienti per determinate colture vegetali, di mutagenesi su microrganismi per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene, controllo di impianti di depurazione con particolare riferimento ai fattori di correlazione tra efficienza depurativa ed effetti sulla salute umana, fanghi derivanti di impianti di depurazione (-controllo e studi di attività, sterilità, ed innocuità, -caratteristiche

tossicologiche, -carbonio organico, -COD, -coliformi totali, -coliformi patogeni, -sostanze organiche clorurate), individuazione del tipo di smaltimento e/o riciclaggio, nel rispetto ambientale, di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

In merito alla identificazione e controllo di merci di origine biologica di cui alla lett. f) si ricomprendono le prestazioni in tema di analisi di rifiuti solidi e acque di scarico quali il campionamento, il prelievo e l'esame delle prestazioni e dei componenti.

E ancora, per quanto concerne l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali, di cui alla lett. h) si ricomprendono le attività di prelievo, esame (per le acque potabili: pH, conducibilità, residuo fisso, durezza totale o permanente, carbonica o non carbonica, alcalinità totale o permanente, CO libero, ossigeno disciolto, ossigeno disciolto O, BOD, cloruri, solfati, altre ricerche, ammoniaca - nitrati - nitriti, fosfati - sostanze organiche, esame microscopico del sedimento, identificazione e classificazione a livello di famiglia o eventualmente di genere di organismi reperibili accidentalmente, plancton esame, plancton concentrazione, colimetria, tasso batterico, ricerche germi patogeni speciali, preparazione del campione per l'analisi; per le acque dolci: giudizio di accettabilità alla balneazione, tests di ittiotossicità, ricerca germi patogeni speciali, ricerca microflora patogena e non patogena sui terreni rivieraschi, ricerca sostanze inquinanti) e valutazione.

Le competenze vengono inoltre ribadite, confermate ed ampliate nel D.P.R. 328/2001 al cui art. 31 specifica che formano oggetto dell'attività professionale dei biologi, tra le altre, le attività implicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali *"l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico dei parametri ambientali*" (CdS 1868/2002). Più in particolare, il D.P.R. 328/2001 prevede espressamente:

lettera c) *"analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali";*
lettera d) *"identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta";*
lettera e) *"identificazioni e controlli di merci di origine biologica";*
lettera f) *progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;*
lettera g) *"classificazione e biologia degli animali e delle piante";*
lettera i) *"valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici."*

Invero, nel nostro ordinamento le competenze e le attività riservate ad un determinato professionista devono trovare un conforto in norme di legge che espressamente ne riconoscano la legittimazione ad operare in un determinato campo o materia.

Orbene, alla luce del suesposto quadro normativo risulta di tutta evidenza la legittima ed incontestabile competenza del biologo in materia ambientale.

Del tutto parimenti infondato è l'assunto di esclusiva competenza dei chimici in materia ambientale relativamente alla redazione di una perizia chimica o all'effettuazione di un'analisi chimica.

Invero, il R.D. 01.03.1928, sul quale si fonda l'asserita esclusività delle competenze dei chimici, altro non è che una norma regolamentare sorta antecedentemente alla Costituzione ed alla Legge istitutiva del biologo e, come tale, va considerata. Infatti, in base ai consueti criteri di risoluzione dei conflitti tra norme (gerarchico e cronologico), una disposizione di rango regolamentare (R.D. 01.03.1928) non può superare una Legge (L. 396/67) emanata successivamente (in tal senso Cons. Stato n. 1868/2002).

Se ciò non fosse sufficiente a suffragare quanto erroneamente e falsamente affermato, assume rilievo il riguardo assunto del legislatore, il quale, consapevole dell'esistenza di varie professioni aventi competenze similari, al comma 2 dello stesso art. 3 della sopracitata legge, ha inteso specificare che l'elencazione delle competenze di cui al primo comma *"non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti".*

Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 della L. 396/67 e del DPR 328/2001 non solo non riveste carattere tassativo, non esaurendo le possibili attività consentite ai biologi ma non comporta, e non potrebbe comportare, neppure una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi - così come per tutte le altre professioni istituite, lo si ripete, precedentemente - potendosi configurare, al contrario, settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, chiamata dal Consiglio Nazionale dei chimici a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge professionale dei biologi, art. 3, comma 1, lett. e, f, h, ed i e comma 2, in riferimento agli artt. 33 e 3, quinto comma, della Costituzione, nel dichiarare infondata la questione si esprimeva affermando che le competenze riconosciute in capo ai biologi, lungi dall'implicare confusione con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, postula semplicemente *"la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti"* escludendo un'interpretazione di sfere di competenza professionale *"in chiave di generale esclusività monopolistica*"(Corte Cost. n. 345 del 21/07/1995).

Continuava la Corte riconoscendo espressamente l'impossibilità di confusione tra diverse professioni, ed in particolare dei chimici, in considerazione del fatto che l'attività del biologo si differenzia per il *"punto di vista biologico",* ovverosia per essere *"svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo all'utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di sostanze organiche o inorganiche".*

Ma questo non è tutto.

Nella succitata pronuncia, la Corte ha concluso affermando che le competenze professionali del biologo si evincono non solo dalla legge 396/67 ma, altresì, dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (L. n. 833 del 1978) che, nel prevedere e sancire nel più ampio concetto di diritto alla salute, il diritto ad un ambiente salubre e indicando tra gli obiettivi suoi propri la *"salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro"* nonché *"degli alimenti e delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo"*, ha assicurato un rilievo particolare alla figura del biologo.

Ad ogni buon conto, la competenza del biologo in materia ambientale risulta esser stata più volte affermata anche dalla stessa giustizia amministrativa che, a fronte dei ricorsi promossi dall'Ordine Nazionale dei Biologi in merito alla ingiustificata e illegittima esclusione dei biologi dai professionisti competenti in materia ambientale, ha sempre accolto le censure sollevate dall'Ordine e riconosciuto le competenze del biologo in detto settore.

Giova ricordare le seguenti Sentenze del:

- **Cons. Stato, Sez. VI, 09/10/1998, n. 1370** che stabilisce *"Non sussiste una competenza riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non è il metodo ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione dalle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle singole attività professionali e le connesse competenze";*

- **Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2002, n. 1868,** la cui massima così recita *"L'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera rientra nella competenza professionale dei biologi ai sensi dell'art. 3 l. 24 maggio 1967 n. 396, non operando la previsione di esclusiva dettata, a favore dei chimici, dall'art. 16, comma 3, r.d. 1 marzo 1928 n. 842"* (Massima tratta dalla Banca dati giuridica Platinum della Utet);

- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 2140 del 12 settembre 1997,** in virtù della quale si legge *"l'art. 3, l. 24 maggio 1967 n. 396, sull'ordinamento della professione di biologo, nel definire l'oggetto della professione, precisa al comma 2 che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva, poiché non limita l'esercizio di ogni altra attività consentita ai biologi iscritti all'albo né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti; pertanto, conferendo l'ordinamento giuridico ai biologi anche attribuzioni concernenti il settore chimico, è illegittimo il provvedimento con cui il comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, nell'individuare i requisiti del responsabile tecnico delle imprese stesse, prevede fra i requisiti professionali esclusivamente la laurea in chimica o ingegneria o geologia";*

- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 3097 del 10 aprile 2001**, nella quale si è affermato che l' *"esclusione – ad avviso del Collegio stesso – appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze dei biologi nella materia di cui trattasi, in base all'art. 3 L. n. 396/1967, per ragioni già analiticamente enunciate nella sentenza di questo Tribunale, sez. III, n. 2140/97 del 12.9.97"*;

- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 9172 del 20 settembre 2007,** la cui massima così recita: *"la mancata indicazione tra i requisiti per l'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 che riguarda la bonifica dei siti, dei laureati in scienze biologiche si pone in contrasto con la prescrizione di cui all'art. 3, l. n. 396 - 67 laddove si precisa che formano oggetto della professione di biologo, l'identificazione di agenti patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante, ed altre competenze"* (Massima tratta dal sito www.lexambiente.it).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, si chiede che venga rivista e riconsiderata la posizione assunta con le note di cui all'oggetto dandone, al contempo, idonea evidenza ai destinatari delle stesse onde evitare che dalla diffusione di un siffatto orientamento possa derivarne un danno grave ai biologi operanti nel campo.

Vi invito, inoltre, a non proseguire nel fornire notizie infondate e/o tendenziose sulle competenze dei professionisti biologi in materia ambientale, con l'espresso avvertimento che ogni comportamento contrario dovrà ritenersi illegittimo e discriminatorio per la professionalità e le competenze proprie del biologo e sarà valutato da questo Ordine ai fini della tutela della professione nelle opportune sedi.

Distinti saluti.

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
IL PRESIDENTE
Dott. Ermanno Calcatelli